



COMUNE DI FIORANO MODENESE

**PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO
DENOMINATO "AR (S-F) EX CISA-CERDISA**

**SUB AMBITO B
PUA PARCO CENTRALE FIORANO**



IL COMMITTENTE

DESCRIZIONE:

BOZZA DI CONVENZIONE

REV.

DATA

DESCRIZIONE

ELABORATO 3

02/10/18

TECNICI INCARICATI:



**INGEGNERI
ASSOCIATI**

**DALLARI
FREGNI**



**SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'AMBITO "AR S-F EX CISA-CERDISA" SUB AMBITO "B"- PARCO URBANO**

Il giorno _____ in - _____ (___), presso _____ in Via _____ n. ____.
(data)

davanti a me dott. _____ notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile
di _____ con residenza in _____, sono comparsi i signori:

BOLONDI Arch. ROBERTO, nato a Modena il 17 luglio 1972, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Fiorano Modenese, residente per la carica presso il Municipio di Fiorano Modenese (MO), piazza C.Menotti n.1, C.F. 84001590367 - P.IVA 00299940361; nel nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune predetto autorizza il presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

e

ZANNONI Dott.ssa ANNA, nata a il C.F. in qualità di legale rappresentante delle "Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a.", con sede a Modena in Strada delle Fornaci n. 20; in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data _____;

PREMESSO

- che le aree oggetto di PUA sono identificate catastalmente al N.C.F. al Foglio 10: mapp. 361 parte, 362 parte, 169 parte di superficie catastale pari a circa mq. 19.100.

- che il Comune di Fiorano Modenese ha approvato con Del. C.C. n. 18 del 14/04/2005 e Del. C.C. n. 107 del 29/11/2007 per il solo Ambito AR S-F (CISA-CERDISA) il Piano Strutturale Comunale (PSC), redatto ai sensi della L.R. n. 20 del 24/03/2000 s.m.i., successivamente modificato con Del. C.C. n. 37 del 11/07/2013;

- che in data 30.06.2015 è stato sottoscritto accordo, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, tra il Comune di Sassuolo, Fiorano Modenese e CISF spa, ARCA spa e Coop Alleanza 3.0, con l'obiettivo di consentire il recupero e la riqualificazione ambientale e generale dell'area, utilizzare al meglio il territorio per la comunità, promuovere un intervento di natura commerciale in base agli obiettivi definiti dai PSC, contribuire ad una programmazione generale degli interventi, definire gli obiettivi generali per la riqualificazione della porzione urbana di Mezzavia.

- che con l'accordo sottoscritto è stato definito uno schema di progetto generale, definito schema direttore, che riguarda la totalità delle aree del sub ambito centrale e del sub ambito Mezzavia, che ha rappresentato un vincolo preciso per quanto riguarda gli schemi della rete infrastrutturale di viabilità.

- che in data 26/06/2015 è stato approvato accordo territoriale n. 84, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20 del 24/03/2000 s.m.i., tra i due Comuni e la Provincia nel quale è stata disciplinata anche la modalità di presentazione di titoli abilitativi che dovessero riguardare

aree ricomprese in entrambi i comuni.

- che il Comparto AR S-F ex Cisa-Cerdisa è stato approvato POC con valenza di PUA per il sub ambito C, suddiviso in 4 Sub-Ambiti:

- Sub Ambito A centrale Sud, con un'estensione di mq 130.927, individuato all'interno dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese, di cui 127.413 mq in Aree private e 3.514 mq in aree pubbliche.
- **Sub Ambito B centrale Nord**, con un'estensione di mq 130.985, tutto individuato all'interno del Comune di Fiorano Modenese, di cui 108.262 mq in aree private e 22.723 mq in aree pubbliche. L'ambito centrale Nord comprende al suo interno anche l'area destinata a Parco Pubblico della superficie di complessivi mq 19.100 da assoggettare a PUA da presentare entro i termini stabiliti nella presente convenzione.
- Sub Ambito C polo funzionale commerciale, con un'estensione di 87.257 mq, di cui 72.865 mq. in Comune di Sassuolo e mq. 14.392 in Comune di Fiorano.
- Sub Ambito D Mezzavia – via Adda con un'estensione di 32.741 mq ricompreso nel Comune di Sassuolo, che comprende proprietà private per un'area di 26.113 mq e proprietà pubbliche del Comune di Sassuolo per 6.628 mq.

- che in data _____ è stata presentata richiesta di PUA per l'attuazione di parte del Sub Ambito B, limitata al Parco urbano;

- che le aree, sulle quali sarà attuata la previsione urbanistica descritta dagli elaborati progettuali di PUA, allegati alla presente convenzione, sono state oggetto di bonifica sia per quanto riguarda le parti fuori terra (rimozione di coperture in cemento amianto) che per le parti entro terra e sono libere da manufatti edili di qualsiasi tipo, in ottemperanza a quanto previsto nel citato accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000.

- che le opere di urbanizzazione delle aree saranno oggetto di apposita richiesta di Permesso di Costruire, completa di tutti gli elaborati tecnici approvati dalle aziende fornitrici dei diversi servizi;

- che la documentazione presentata contiene il progetto delle opere in carico al Soggetto Attuatore, progetto necessario a garantire la sostenibilità dell'intervento urbanistico;

- che il PUA per il Sub Ambito B-Parco Urbano risulta conforme alla disciplina urbanistica-edilizia, come asseverato dai tecnici progettisti Ing. Danilo Dallari e Arch. Giuseppe Gervasi e verificato dai competenti Servizi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

ART.1.OGGETTO – OBBLIGHI GENERALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il soggetto attuatore, dichiara e riconosce in proprio e per i suoi successori ed aventi causa,

di assumere i seguenti patti e obbligazioni convenuti per la realizzazione dell'intervento convenzionato.

Il soggetto attuatore resta obbligato per sé, successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei sotto estesi patti della presente convenzione. Si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione, con obbligo di tempestiva comunicazione al Comune di qualsiasi modificazione dell'assetto proprietario.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non possono essere ridotte o estinte se non dopo che l'avente causa abbia prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.

La sottoscrizione della convenzione costituisce piena accettazione alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima, con rinuncia espressa a opposizioni o contenziosi nei confronti degli atti dei Comuni finalizzati e conformi alla stessa.

La presente convenzione regola i contenuti, gli obblighi, le modalità attuative e i programmi di realizzazione degli interventi previsti dal POC denominato "AR (S-F) Ex Cisa Cerdisa" relativamente al sub ambito B-Parco urbano, da realizzare sull'area estesa per complessivi 19.100 mq, cartograficamente determinati, oltre alle opere di sistemazione e adeguamento di aree pubbliche esterne al comparto. La medesima convenzione regola inoltre gli impegni che il soggetto attuatore.

COMPARTO DI INTERVENTO

Le parti danno atto che il comparto urbanistico oggetto dell'intervento convenzionato identificato come sub ambito B-Parco Urbano ricompreso nel POC denominato "AR (S-F) Ex Cisa Cerdisa" è identificato catastalmente al foglio 10 mappali 361 parte, 362 parte, 169 parte per una superficie complessiva pari a 19.100 mq,.

ART.2.BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI E ATTIVITA' EDILIZIA

Si prende atto che in data 16.02.2017 con atto DET-AMB-2017-767 da parte di ARPAE è stato emanato il certificato di avvenuta bonifica del I Stralcio del sito contaminato denominato "Ex Cisa 1 – Ex Cisa 2 – Ex Cerdisa 6" compreso nell'ambito "AR (S-F) Ex Cisa Cerdisa". Tale certificazione ha stralciato le aree sulle quali la presenza di elettrodotti Enel e condotta irrigua ha impedito il completamento della bonifica (aree identificate come "Stralcio I bis – sub aree con attraversamento elettrodotti Enel"): quest'ultimo dovrà essere effettuato prima dell'inizio lavori delle opere di urbanizzazione in modo da potere completare la bonifica dopo lo spostamento delle linee elettriche insistenti nelle aree oggetto di bonifica.

I lavori di urbanizzazione del sub ambito C potranno essere iniziati con esclusione delle parti interessate dallo Stralcio I bis, dove si potrà intervenire solo ad avvenuto collaudo di bonifica dello stesso Stralcio I bis. I titoli abilitativi relativi alle opere di urbanizzazione e gli altri titoli abilitativi degli interventi edilizi, che interessano l'area dello Stralcio I bis, potranno

essere rilasciati prima dell'avvenuta bonifica di tale stralcio, ma i lavori ricadenti sulle aree dello Stralcio I bis potranno avere inizio solamente a collaudo avvenuto della bonifica dello stesso Stralcio I bis.

Come prescritto nell'accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e s.m.i., stipulato in data 30 giugno 2015 fra i Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese ed i soggetti attuatori. *“In caso risultasse la presenza, in tali aree, di residui di fanghi ceramici o altre sostanze ritenute dannose per la salute e l'ambiente, la proprietà delle aree si impegna a predisporre un piano di bonifica da sottoporre agli organi competenti per l'approvazione di eventuali interventi di bonifica da attuarsi, con modalità e tempistiche condivise con gli enti stessi, come di seguito descritto: Inizio Lavori demolizione edifici presenti nell'area del 1° stralcio entro il 01.01.2016 ed eventuali bonifiche del terreno da attuare contestualmente, non appena ottenute le necessarie autorizzazioni; data presunta di fine lavori bonifiche 1° stralcio 30.06.2016, data in cui è previsto l'inizio lavori delle opere di urbanizzazione del primo stralcio. L'inizio lavori delle demolizioni degli edifici e in successione delle eventuali bonifiche del terreno della parte restante dell'intero ambito centrale, dovrà coincidere con la data di inizio lavori delle opere di urbanizzazione del primo stralcio commerciale, ipotizzata per il 30.06.2016. Le operazioni di demolizione dovranno essere ultimate entro 16 mesi dalla data di inizio lavori delle opere di urbanizzazione del primo stralcio e le opere di bonifica sull'intero ambito AR dovranno essere completate entro 30 mesi dalla data di inizio lavori delle opere di urbanizzazione relative al sub ambito C.”*

Si precisa che le restanti opere di bonifica si attueranno secondo stralci di cui il primo in ordine di esecuzione – denominato “Stralcio II A – striscia di verde pubblico sul confine est dello stralcio I” – comprenderà la completa bonifica dell'area destinata a parco pubblico situata al confine est del sub ambito C, la cui realizzazione è disciplinata al successivo art. 9 della presente convenzione. I tempi per l'attuazione della bonifica di tale stralcio dovranno garantire le tempistiche di approvazione e realizzazione del progetto del parco pubblico, come espressamente indicato all'art. 9 sopra citato.

Il Piano di bonifica dello Stralcio I bis e IIA è stato approvato con atto ARPAE SAC Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1207 del 09/03/2018.

In data _____ con atto DET-AMB-2018-xxx da parte di ARPAE è stato emanato il certificato di avvenuta bonifica degli Stralci IIA e IIB del sito contaminato denominato “Ex Cisa 1 – Ex Cisa 2 – Ex Cerdisa 6” compreso nell'ambito “AR (S-F) Ex Cisa Cerdisa”.

ART.3.CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE

Il soggetto attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al comune di Fiorano Modenese, tutte le aree destinate ad urbanizzazione, descritte nella “tavola 07 Planimetria aree di cessione” del PUA, alla stipula della presente convenzione. Le aree oggetto di cessione saranno catastalmente definite con appositi frazionamenti, in accordo con il Comune, per consentirne la cessione contestualmente alla firma della convenzione. Le aree oggetto di cessione, anche dopo l'avvenuta acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di Fiorano, resteranno comunque in disponibilità temporanea dei soggetti attuatori per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Più precisamente, i soggetti attuatori si impegnano a cedere gratuitamente ai Comuni le aree per infrastrutture come di seguito descritte:

- aree destinate a percorsi ciclo-pedonali e pedonali
- aree per verde pubblico pari.

Le aree sopra citate, quando saranno completate secondo i progetti esecutivi, dovranno essere oggetto di collaudo.

ART.4. MODALITA' DI ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere per la realizzazione del parco urbano, descritte nelle tavole di PUA, oltre alle opere esterne al comparto di intervento, indispensabili ai fini della funzionalità e del collaudo delle proprie opere.

Il Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione è stato presentato in data prot. xxxx.

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione entro i termini di validità del Permesso di Costruire. Il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione subordina l'agibilità dell'edificio commerciale alimentare in progetto nel sub ambito C.

In caso di mancata realizzazione delle stesse da parte del soggetto attuatore nei tempi convenuti, il Comune interverrà in via sostitutiva avvalendosi delle garanzie di cui all'art. 7.

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate a cura e spese del soggetto attuatore, sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale o degli enti gestori cui spetta il collaudo finale delle opere. Prima della richiesta di collaudo, il soggetto attuatore si obbliga a ripristinare le urbanizzazioni esistenti modificate od eventualmente danneggiate nel corso dei lavori, secondo le disposizioni impartite dall' Ufficio Tecnico Comunale o dai Gestori di tali opere.

Tutte le opere di urbanizzazione saranno eseguite direttamente dal soggetto attuatore con le modalità indicate nella presente convenzione e in conformità agli elaborati di cui al Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione.

Tutte le opere dovranno essere realizzate entro i termini di validità del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione, alla buona regola d'arte ed alle eventuali prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici individuati e incaricati dal soggetto attuatore, mentre l'alta sorveglianza sull'attuazione del programma sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'alta sorveglianza si estende all'esecuzione di opere private nei limiti in cui ciò sia necessario, allo scopo di verificare il rispetto degli impegni presi con la presente convenzione.

Il Comune non assumerà la responsabilità d'ordine penale e civile conseguentemente all'uso improprio delle opere stesse, fino all'avvenuto collaudo delle medesime.

Ai lavori relativi alle opere di urbanizzazione si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. Inoltre, il soggetto attuatore, qualora si avvalga di terzi per la costruzione anche parziale delle opere (mediante appalto o subappalto o cottimo), dovrà curare, sotto la propria responsabilità, l'applicazione

delle norme in materia antimafia. Il soggetto attuatore si impegna a fornire al Comune il cronoprogramma di esecuzione delle opere contestualmente alla comunicazione di inizio lavori delle stesse, impegnandosi al rispetto del medesimo e altresì a comunicare le eventuali successive modifiche ed aggiornamenti.

Entro la comunicazione di inizio lavori i soggetti attuatori dovranno procedere a nominare un collaudatore su indicazione dell'Amministrazione Comunale e comunque nel rispetto della normativa prevista per il collaudo delle opere pubbliche. La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà sottoposta alla vigilanza ed al collaudo tecnico-funzionale, anche in corso d'opera, del collaudatore; è a carico del soggetto attuatore l'onere di sottoscrizione del contratto e del pagamento delle relative competenze del collaudatore.

Il soggetto attuatore si impegna, dopo la realizzazione delle opere e prima del collaudo, ad integrare il progetto esecutivo con gli elaborati "as built" che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrato, nonché il piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'art. 38 del DPR n. 207/2012. Di tale progetto deve essere fornita copia al Comune, oltre che in formato cartaceo certificato da professionista abilitato, anche su supporto informatico in formato vettoriale.

Ad avvenuta ultimazione delle opere il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione al competente Ufficio Comunale.

L'esecuzione del collaudo stesso risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Il certificato di collaudo conclusivo delle opere deve essere redatto entro 30 gg. dalla data riportata nella lettera raccomandata di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo dovrà essere approvato con gli atti dirigenziali dei Comuni interessati, entro 30 giorni dall'acquisizione agli atti del medesimo, previo sopralluogo tra D.L., collaudatore e tecnici del comune per la verifica in contraddittorio delle opere realizzate.

Sino all'avvenuto collaudo finale delle opere di urbanizzazione la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse rimane a totale carico del soggetto attuatore.

ART.5. DISCIPLINA D'USO DELLE AREE PUBBLICHE

Le parti concordano che resta a carico del comune di Fiorano Modenese la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione.

ART.6. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Permesso di Costruire del progetto del parco pubblico è stato presentato **in data** **prot. xxx**. La realizzazione del parco dovrà essere completata entro i termini di validità del Permesso di Costruire. Il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione subordina l'agibilità dell'edificio commerciale alimentare in progetto nel sub ambito C.

ART.7. GARANZIE FIDEJUSSORIE

Alla stipula della presente convenzione, vengono consegnate da parte del soggetto attuatore idonee garanzie fidejussorie (bancarie o assicurative di primaria compagnia

assicuratrice) a favore del Comune di Fiorano Modenese, con esclusione della preventiva escussione, pari alle somme dovute e come di seguito specificato:

a) fidejussione per l'importo di 500.000,00 euro (cinquecentomila,00centesimi) così suddivisa:

- fidejussione a carico di “Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a.” n. del per l'importo di 500.000,00 (cinquecentomila,00centesimi) euro.

a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al parco urbano descritte al precedente art. 3. L'importo lordo preventivato è desumibile dal computo metrico estimativo delle opere allegato alla documentazione costitutiva il PUA. Le garanzie fidejussorie saranno stipulate dal soggetto attuatore senza la responsabilità in solido degli stessi. E' consentito lo svincolo parziale delle fidejussioni in attuazione agli stralci funzionali di cui alla presente convenzione, a seguito della presentazione di computo metrico estimativo relativo alle opere ancora da realizzare. L'importo sarà rivalutato a seguito della presentazione del computo metrico estimativo allegato alla documentazione necessaria per conseguire il titolo abilitativo delle opere di urbanizzazione. Le fidejussioni dovranno essere adeguate in base all'indice ISTAT fabbricati ogni tre anni.

Dette garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte dei relativi comuni con operatività della stessa entro 15 giorni, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C. e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e delle eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 1957 C.C.. Nessuna eccezione potrà essere opposta ai comuni nel caso in cui un soggetto attuatore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Le fidejussioni sono durature e valide fino al momento della restituzione delle medesime da parte del Comune a seguito dell'avvenuto assolvimento degli obblighi dovuti.

ART.8. EXTRAONERI

L'intervento oggetto di PUA per la realizzazione del parco urbano non genera nuova capacità edificatoria e pertanto non genera extra oneri.

ART.9. ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO AL SUB AMBITO “C”

Costituiscono parte integrante del PUA Sub Ambito B – Parco Urbano i seguenti elaborati tecnici:

RELAZIONI

Allegato 1-Relazione illustrativa

Allegato 2-Norme Tecniche di Attuazione

Allegato 3-Schema Convenzione Urbanistica

Allegato 4-Computo Metrico Estimativo delle Opere di Urbanizzazione

ELABORATI GRAFICI

Tavola 01_Inquadramento urbanistico e catastale –Aree di cessione

Tavola 02_Inquadramento fotografico

Tavola 03_Rilievo piano – altimetrico – verde esistente

Tavola 04_Planimetria generale dei sotto servizi esistenti

Tavola 05_Planimetria generale di progetto e del verde

Tavola 06_Profili altimetrici e sezioni

Tavola 07_Planimetria rete fognaria in progetto

Tavola 08_Planimetria illuminazione pubblica

Tavola 09_Relazione illuminotecnica

Tavola 10_Planimetria impianto irrigazione

Tavola 11_Planimetria dei percorsi pedonali e ciclopedonali

Tavola 12_Planimetria Vegetali – prati-arbusti-erbacee-alberi

Tavola 13_VALSAT

Tavola 14_Dettagli costruttivi

Tavola 15_Tavola Arredi parco

ART.10. SANZIONI PER INADEMPIENZE

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo per inadempienze nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, in caso di inosservanza alle norme vigenti o agli impegni assunti con la presente convenzione, il soggetto attuatore sarà assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative di cui al T.U. 380/2001, alla L.R. 23/2004 ed alla L.R. 15/2013, nonché a quelle previste nella normativa di riferimento in vigore.

ART.11. DURATA

Tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati entro 10 anni dalla stipula della presente convenzione.

ART.12. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI TERZI

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune di Fiorano Modenese deve essere ritenuto completamente indenne a qualsiasi titolo, sia dalla parte del soggetto attuatore che dai suoi successori e aventi causa, in capo ai quali ricade anche l'obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione.

ART.13.SPESE - ELEZIONE DI DOMICILIO – FORO COMPETENTE - RINVIO

Sono a carico del soggetto attuatore tutte le spese, gli onorari e gli oneri economici, nulla escluso, connessi o conseguenti alla stipula della presente convenzione, compresi quelli degli atti di disposizione del patrimonio immobiliare ivi contenuti, dei successivi atti dispositivi, quelli relativi alla redazione, quelli notarili, gli oneri e gli obblighi tributari.

Come da specifica disposizione ministeriale, sono previste a carico dei soggetti attuatori anche tutte le spese eventualmente derivanti da occupazione di suolo pubblico.

Le parti eleggono domicilio per tutte le comunicazioni e le notificazioni connessi al presente atto ed a quelli conseguenti, presso gli indirizzi eletti all'inizio della presente convenzione, da intendersi comprensivi di quelli di fax e di posta elettronica certificata. Sono valide ad ogni effetto di legge le comunicazioni e le notifiche effettuate dalle ciascuna parte a mezzo ed all'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dalla controparte. Ogni modifica del predetto domicilio non ha valore e non può essere opposto alla controparte, se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione della variazione all'indirizzo eletto dall'altra parte. Foro competente è quello di Modena, fatta salva, la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo prevista dalla vigente normativa.

Per quanto non disciplinato con il presente atto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.